

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente FAVILLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti» (901)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 10, 13, 15 e *passim*
GAROFALO (PDS) 11, 12, 13 e *passim*
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro 13, 16
PAINI (Lega-Nord) 13, 16
PAVAN (DC) 14
RABINO (DC), relatore alla Commissione .. 11, 12, 13 e *passim*

«Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi» (1023)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
BRINA (DC), relatore alla Commissione 2, 4, 6
LEONARDI (DC) 3
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro 5
PAINI (Lega-Nord) 4
PAVAN (DC) 5

«Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo» (1183)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 7, 8, 9
BRINA (DC), relatore alla Commissione 7, 9
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro 9
PAINI (Lega-Nord) 8

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo di sviluppo dei Caraibi» (1023)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi».

Prego il senatore Brina di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BRINA, *relatore alla Commissione*. La partecipazione del nostro paese alla Banca di sviluppo dei Caraibi è stata decisa con legge 17 maggio 1988, n. 198.

Nel periodo 1985-1989 alla suddetta Banca aderiscono anche i paesi della Comunità europea, in particolare Francia, Italia e Germania. L'Inghilterra insieme al Canada (paesi non regionali) aderirono all'accordo istitutivo sin dal 1970 con altri sedici paesi regionali (Giamaica, Trinidad e Tobago, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua, Belize, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos).

La Banca ha sede a Barbados, West Indies. La decisione di costituirla risale alla Conferenza di Ottawa del 1966 su impulso dei paesi caraibici del Commonwealth britannico e del Canada. Lo scopo è quello di promuovere il progresso e lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri.

Gli obiettivi specifici sono di coordinare i programmi di sviluppo, di rendere complementari le economie, di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, di stimolare ed incoraggiare lo sviluppo del mercato dei capitali e di favorire gli investimenti pubblici e privati.

All'inizio degli anni ottanta la Banca ha esteso la propria base istituzionale a quattro nuovi paesi del Centro America quali il Venezuela, la Colombia, l'Anguilla e il Messico.

A questo processo di espansione indigena la Banca ha cercato di rispondere allargando la partecipazione dei paesi industrializzati rivolgendosi in particolare ai paesi della Comunità europea, in modo da avere un maggiore interscambio e a determinare un allargamento dei paesi interessati agli investimenti. Italia, Francia e Germania sono entrate a far parte della Banca nel periodo che va dal 1985 al 1989.

Nel frattempo il capitale della Banca, inizialmente fissato in 50 milioni di dollari, viene aumentato sino a raggiungere nel 1990 i 400,8 milioni di dollari.

L'attività della Banca è articolata in diversi fondi i quali erogano contributi a tassi agevolati.

Nel 1990 ai maesi membri (si è aggiunto come paese contributore anche l'Olanda, senza essere membro) hanno concordato su una ricostituzione di capitali pari a 124 milioni di dollari USA.

Per il nostro paese la quota prevista è di 14.000.000 milioni di dollari, pari a 16 miliardi e 218 milioni di lire di lire, da versare in quattro rate annue di pari importi, a partire dal 1992 fino al 1995.

La previsione di spesa, già descritta nel bilancio 1992 dello Stato, accorpata per il versamento al 1993 e prevista nel bilancio triennale, verrà imputata al capitolo 9001 del Ministero del tesoro.

Il provvedimento è coerente con le scelte di politica di cooperazione internazionale più volte confermate dal Parlamento italiano. I Trattati comunitari e di aree regionali già sottoscritti costituiscono i riferimenti politico-giuridici da cui discendono le deliberazioni di partecipazione del nostro paese a banche, fondi ed organismi internazionali.

La politica di cooperazione internazionale oltre a costituire un efficace strumento di stabilità e di pace, ha come obiettivo primario lo sviluppo sociale e con esso il compito di alleviare le condizioni di povertà e di miseria, di accrescere gli scambi e di creare per i paesi industrializzati nuove opportunità di vendita di tecnologie e di prodotti.

Noi diamo l'assenso senza riserve a questa III ricostituzione di capitali nella certezza che la Banca di sviluppo dei Caraibi operi con criteri non discriminatori nei confronti dei paesi dell'area.

Preciso che Cuba non è membro della Banca e non è dato di conoscere le ragioni, se soggettive o per volontà dei partecipanti, di questa esclusione.

Nell'esprimere parere favorevole, chiedo al Governo di operarsi per rimuovere, nel caso esistessero, e comunque di escluderli per il futuro, atteggiamenti di carattere discriminatorio.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Brina per la sua chiara ed esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

LEONARDI. Vorrei svolgere le stesse considerazioni che ho espresso il 26 maggio scorso in merito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale dell'«International Finance Corporation», ma risparmio ai colleghi un'inutile ripetizione, sottolineando che quel genere di considerazioni vale anche in questo caso ed in quelli consimili. Non mi ripeterò più, quindi, ma ritengo che il Parlamento abbia titolo di essere informato circa la consistenza finanziaria della presenza italiana in queste banche e chiedo nuovamente che sia presentato, almeno una volta all'anno, un rendiconto generale dei movimenti finanziari e delle «ricadute», per comprendere se tali fondi sono in realtà dei crediti vantati nei confronti di questi soggetti o se invece sono sottoscritti a fondo perduto. È una situazione un po' vaga: bisognerebbe ripeto - che il Governo, almeno una volta all'anno, fosse puntuale e preciso nell'informare il Parlamento circa la destinazione, le finalità ed i programmi di investimento di questi istituti internazionali di credito; insomma che le varie realtà fossero seguite attentamente e non *sine cura*.

PAINI. Il Gruppo della Lega Nord non condivide il contenuto del disegno di legge in esame essenzialmente perchè il programma di intervento e di cooperazione con i paesi in via di sviluppo deve essere diversamente strutturato. A nostro parere infatti è indispensabile un coinvolgimento della piccola e media impresa. Invece il provvedimento al nostro esame prevede uno stanziamento di fondi a favore di organismi che finora hanno conseguito risultati estremamente scarsi; inoltre non si prevede alcun controllo sull'utilizzo di queste risorse finanziarie.

Tra l'altro a nostro parere sussistono alcune incongruenze anche relativamente all'imputazione di tali costi ai vari capitoli di bilancio. Infatti riteniamo impropria l'imputazione al capitolo 9001 destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Non dimentichiamo che gli accordi risalgono al 1991; perciò non si comprende per quale motivo non sia stato istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero degli esteri per il 1993. Doveva infatti essere questo il corretto *iter* di imputazione della spesa derivante dalla quota di partecipazione al Fondo. Sorge perciò il dubbio che si sia volontariamente omesso di ricomprendere questi accordi per non sfondare il tetto programmatico.

Per tutti questi motivi il Gruppo della Lega Nord non voterà a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BRINA, *relatore alla Commissione*. Debbo anzitutto precisare che la copertura degli oneri a carico di un fondo globale gestito dal Tesoro offre maggiori garanzie per la gestione complessiva del bilancio. Infatti il Tesoro può porre in essere le relative manovre in base ad una visione complessiva delle disponibilità e dell'andamento congiunturale e può quindi ottenere anche economie di bilancio. Trasferire il fondo in un apposito capitolo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli esteri significherebbe sottrarlo totalmente al controllo del Tesoro; a mio parere invece è più opportuno mantenere la garanzia di questo controllo.

Per quanto riguarda la partecipazione di piccole e medie industrie debbo ricordare che le operazioni avvengono in paesi estremamente poveri. Si tratta infatti di interventi di natura primaria che riguardano spesso strutture stradali, acquedotti o opere di urbanizzazione primaria: è perciò difficile nel breve periodo cogliere dei ritorni validi anche per la nostra economia. Certamente è auspicabile una partecipazione diretta della piccola e media industria italiana, ma a mio parere è difficile prevederla nell'immediato. In sintesi, le osservazioni del senatore Pains in merito non sono da respingere, ma è necessario ricordare la natura degli interventi.

Il senatore Leonardi ha sollecitato il Governo a fornire informazioni sulla presenza delle imprese italiane nei paesi che ricevono i finanziamenti della Banca dei Caraibi. Debbo comunque ricordare che il Fondo effettua per la maggior parte finanziamenti a fondo perduto, anche se alcune volte è possibile prevedere un ritorno per la nostra economia. Si tratta di una gestione che presenta caratteristiche

peculiari e comunque è diversa dalla normale concezione finanziaria degli investimenti. Sottolineo ancora una volta che l'operazione è basata su contributi assistenziali finalizzati soprattutto ad una cooperazione primaria.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione del Fondo è coerente con la politica che il Governo ha sempre perseguito, tendente a favorire lo sviluppo economico e sociale dei paesi del Terzo Mondo. La decisione di agire in tal senso è stata formalizzata nel 1988 e conseguentemente il nostro paese è stato messo in condizione di intervenire nel Centro America e nei Caraibi attraverso uno strumento capace di operare con efficacia e competenza.

Il Governo inoltre fa presente l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in discussione: siamo già in ritardo di circa due anni e l'Italia è ormai l'unico paese industrializzato che non ha ancora formalizzato il contributo.

In merito alle osservazioni emerse nel corso della discussione, il Governo ribadisce che il pagamento del contributo al Fondo di sviluppo della Banca dei Caraibi sarà effettuato in lire italiane per l'ammontare esatto indicato nel disegno di legge medesimo ripartito in quattro rate annue di lire 4.054.506.750 ciascuna. Non è infatti previsto che il tasso di cambio prefissato nella risoluzione debba essere aggiornato.

Lo stesso presidente Forte nella precedente riunione della Commissione aveva chiesto al Governo alcuni chiarimenti: sorgeva il dubbio se una diversa valutazione del dollaro avrebbe comportato un esborso diverso rispetto a quello ipotizzato. Debbo quindi precisare che, quando si negoziano contributi volontari con istituti finanziari di assistenza allo sviluppo, è normale prassi fissare il tasso di cambio proprio per evitare eventuali oneri aggiuntivi dovuti alla fluttuazione dei cambi medesimi. Il Governo auspica perciò la rapida approvazione del provvedimento in esame.

PAVAN. È opportuno precisare ulteriormente tale questione. Nell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame si prevede che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge però si prevede che, dopo l'approvazione, i relativi fondi affluiranno al capitolo 8325 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Dobbiamo perciò essere sicuri che gli eventuali mutamenti del tasso di cambio non incidano sulla quota di partecipazione.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, il Governo ha appena precisato che il tasso di cambio rimane comunque fisso; d'altra parte il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame precisa che il contributo è fissato nella misura di dollari USA 14.000.000, pari a lire 16.218.027.000. L'esplicitazione di tali cifre rappresenta un limite invalicabile. Se si volesse assumere un impegno diverso sarebbe necessario approvare un nuovo provvedimento legislativo.

Nè credo si possa dire che è nato un debito, perchè si è in presenza di una manifestazione unilaterale; non è un contratto.

Essendo una decisione volontaria dell'Italia e non un contratto, rimane immutato quanto si è stabilito a suo tempo. Certo, se dalle banche internazionali dovessero generarsi poi maggiori oneri, bisognerà che si predisponga un nuovo provvedimento legislativo perchè al momento attuale ciò che avviene, previsto per legge, è solo questo.

BRINA, relatore alla Commissione. Il meccanismo in essere è congegnato in modo che viene considerata la valuta al momento dell'accordo; l'equivalente in dollari vale per l'Italia un *tot* e questo è quanto si trasferisce nei documenti legislativi nazionali.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 5ª Commissione, mentre la 3ª Commissione non ha espresso il proprio parere, per il quale risultano comunque scaduti i termini regolamentari.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di dollari USA 14.000.000, pari a lire 16.218.027.000, per il quadriennio 1992-1995.

È approvato.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

È approvato.

Art. 3.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.220.000.000, è ripartita in rate costanti per ciascuno degli anni dal 1992 al 1995.

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 8.110.000.000 per l'anno 1993 e quanto a lire 4.055.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo» (1183)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo».

Prego il senatore Brina di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BRINA, *relatore alla Commissione*. L'Italia è entrata a far parte del Fondo africano di sviluppo con legge 24 dicembre 1974, n. 880, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Il contributo al Fondo per il biennio 1993-1994 è pari a lire 431.253.171.290, che sono il risultato di una trasposizione in lire italiane dall'unità di conto, cui accennerò tra poco, delle quali lire 142.313.547.000 per l'anno 1993 e lire 288.939.625.000 per l'anno 1994, e cioè un terzo dell'importo per il 1993 ed i rimanenti due terzi per il 1994, suddivisione effettuata in base a logiche di disponibilità di bilancio, emerse anche dalle considerazioni generali del senatore Painsi. Tale spesa farà capo al capitolo 9001 del Ministero del tesoro.

La presenza dell'Italia nel Fondo africano di sviluppo è più consolidata nel tempo rispetto al Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, esaminato poc'anzi.

Il Fondo è stato costituito nell'ambito della Banca africana ed è anch'esso finalizzato ad obiettivi di sviluppo economico e sociale per i paesi africani, in particolare quelli subsahariani, che sono i più poveri.

Di norma, il Fondo viene ricostituito ogni tre anni ed agisce con caratteristiche assistenziali a fondo perduto.

Le quote di sottoscrizione sono riferite ad «una unità di conto», che equivale a grammi 0,81851265 di oro zecchino.

Il contributo è previsto in 290 milioni di unità di conto, pari a lire 431.253.171.290.

Gli interventi finanziari verso i paesi del terzo e quarto mondo si presentano sempre di difficile gestione e controllo.

Il Fondo africano di sviluppo, in completo coordinamento con la Banca mondiale e il Fondo monetario mondiale, impiegherà le sue risorse in prestiti diretti, con un criterio di suddivisione delle quote destinate per il 20-25 per cento all'aggiustamento strutturale e settoriale

delle economie dei paesi più poveri; per il 10 per cento all'assistenza tecnica riferita prevalentemente all'agricoltura, alle infrastrutture della piccola e media industria, all'ambiente e alla promozione umana della donna.

Il Fondo si impegna a finanziare solo progetti e programmi specificamente orientati al sostegno della lotta contro la povertà e ad intervenire solo nei paesi che mostrino buone *performances*, controllate dal consiglio di amministrazione e dai rappresentanti dei paesi donatori in sede di revisione dell'operato della Banca africana e del Fondo stesso.

Per i paesi che non sono in grado di fornire realistiche assicurazioni circa l'efficiente uso delle risorse del Fondo, l'intervento viene limitato a programmi minimi e al mantenimento di un rapporto di dialogo tra l'istituzione internazionale ed il paese in questione. Non si vuole rompere un collegamento che è operativo solo se il paese è in grado di offrire un minimo di gestione e di controllo, per far sì che i contributi siano finalizzati verso qualcosa che viene protetta e garantita; se non vi sono i presupposti minimi per statuire questo tipo di intervento è inutile pensare a costruire strade e dighe.

Questi nuovi criteri manageriali introdotti nella gestione complessiva della Banca africana ne hanno accresciuto la qualità ed il prestigio anche agli occhi dei paesi contributori. Si è cercato di uscire da una struttura assistenziale che distribuisce pacchi e qualcosa di pronto consumo per cercare di favorire, piuttosto, un intervento più strutturale.

La realtà africana deve misurarsi in molti casi con problemi di sopravvivenza, prima ancora che di sviluppo; è giusto, tuttavia, tener separati compiti e ruoli tra istituti bancari ed istituti di beneficenza.

Se questa separazione non rimane rigorosamente demarcata, si finisce con lo sprecare con le risorse ogni ipotesi di intervento di pianificazione strutturale.

Mi sembra che gli interventi dei colleghi, nella seduta di oggi e della scorsa settimana, nel corso dell'esame di questo tipo di provvedimenti, vadano tutti nel senso di garantire interventi razionali, applicando una logica finanziaria separata da quella che sovrintende ad interventi di tipo assistenziale, che tendono spesso a consumare le risorse nel momento stesso in cui sono distribuite. Questi sono i criteri che si è data la Banca africana, che si muove in una logica del tutto particolare in quanto inserita in un contesto come quello africano, formato da paesi estremamente poveri e da Stati che esistono come semplici riferimenti geografici piuttosto che come strutture nazionali vere e proprie.

Invito quindi i colleghi a votare a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PAINI. Anche questo disegno di legge, a giudizio della Lega Nord, non dovrebbe essere approvato.

Il nostro Gruppo politico dissente da tale tipo di politica di intervento per i paesi in via di sviluppo. Le motivazioni per cui affermo ciò sono identiche a quelle espresse in relazione al disegno di legge n. 1023, testè esaminato, e quindi preannuncio già da adesso il nostro voto contrario all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BRINA, *relatore alla Commissione*. Non ritengo opportuno integrare quanto già illustrato.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il relatore, senatore Brina.

Vorrei aggiungere che questa partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo è legata alle considerazioni che ha ampiamente svolto il relatore, che il Governo condivide e che si possono anche evincere dalla stessa impostazione del provvedimento. Provvedimento che, peraltro, riproduce il testo del disegno di legge atto Senato 3231, che era decaduto nella precedente legislatura a causa del termine anticipato della stessa.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione, mentre la 3^a Commissione non ha espresso il proprio parere, per il quale risultano comunque scaduti i termini regolamentari.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 290 milioni di unità di conto del Fondo, pari a lire 431.253.171.290, per il biennio 1993-1994.

È approvato.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 142.313.547.000 per l'anno 1993 e lire 288.939.625.000 per l'anno

1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**«Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti»
(901)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 901.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - *Titoli al portatore.* - I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, fornendone la prova del possesso, può, decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, chiederne il pagamento limitatamente al solo capitale nominale, con apposita domanda da far pervenire alla predetta Amministrazione entro sei mesi dall'avvenuta prescrizione.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

L'Amministrazione di cui al secondo comma riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, dopo le parole: «Direzione generale del tesoro», inserire le altre: «Servizio secondo,».

1.3

IL GOVERNO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: «da fornendone» fino alla fine del periodo con le altre: «può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata idonea garanzia a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.

Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.

In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente».

1.1

RABINO, GAROFALO, PAINI

Al secondo capoverso, sostituire le parole da: «fornendone la prova del possesso» fino a: «solo capitale nominale» con le seguenti: «fornendone la prova del possesso mediante idonea documentazione rilasciata da un pubblico ufficiale o da un intermediario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, accompagnata dalla copia della relativa denuncia ricevuta dall'autorità di pubblica sicurezza può, decorso il termine di prescrizione di cui al numero 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, come aggiunto dall'articolo 1-bis) della presente legge, senza che il titolo risulti rimborsato, chiederne il pagamento per capitale ed interessi maturati».

1.2

GAROFALO

RABINO, *relatore alla Commissione.* Proprio la discussione svoltasi il 26 maggio scorso mi ha indotto a formalizzare l'emendamento 1.1, volto a consentire il pagamento dei titoli prima del decorso dei termini di prescrizione nonché la corresponsione degli interessi per il periodo decorrente dal termine di prescrizione all'effettivo rimborso dei titoli.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 persegue finalità identiche all'emendamento 1.1. La mia proposta però disciplina anche le modalità con cui l'interessato può fornire la prova del possesso dei titoli.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Indubbiamente anche l'emendamento proposto dal senatore Garofalo affonda le sue radici nel dibattito svoltosi in Commissione.

GAROFALO. I due emendamenti utilizzano formule diverse per raggiungere il medesimo obiettivo. Personalmente ho rilevato che l'espressione «fornendone la prova del possesso» contenuta nell'articolo 1 del provvedimento poteva creare notevoli difficoltà. Si tratta infatti di titoli al portatore che possono passare da una mano all'altra senza che vi sia alcuna certificazione del passaggio; ciò può essere un impedimento al pagamento del titolo stesso sottratto, distrutto, smarrito o comunque non più in mano al possessore originario. Nell'emendamento 1.2 ho perciò proposto che la prova del possesso avvenga mediante idonea documentazione rilasciata da un pubblico ufficiale o da un intermediario di cui al decreto-legge n. 153 del 1991. Ho inoltre proposto una riduzione del termine di prescrizione.

Poiché però effettivamente gli emendamenti 1.1 e 1.2 si muovono sulla stessa linea, concordo con le osservazioni del relatore e mi dichiaro disponibile a ritirare il mio emendamento. Credo infatti che sia opportuno trovare una proposta che soddisfi tutte le esigenze emerse. Debbo però rilevare che sarebbe opportuno prevedere la prestazione di un'apposita garanzia fidejussoria. Inoltre ritengo che sarebbe comunque utile abbreviare i termini di prescrizione.

RABINO, *relatore alla Commissione*. In effetti prevedere un'apposita garanzia fidejussoria fornirebbe maggiore tranquillità anche allo Stato. Concordo quindi con la proposta del senatore Garofalo e formalizzerò un subemendamento in tal senso.

Per quanto riguarda la seconda questione, ho ritenuto opportuno operare una distinzione. Il soggetto interessato può chiedere l'anticipazione della somma entro sei mesi dalla denuncia di smarrimento del titolo anche prima che sia decorso il termine di prescrizione. Decorso tale termine il soggetto può presentare un'istanza di rimborso non solo delle somme dovute ma anche degli interessi calcolati in base al tasso legale vigente. Ovviamente è indispensabile, in considerazione della copertura finanziaria, ascoltare il parere del Governo in merito.

Sono anche favorevole alla riduzione del termine di prescrizione. Ritengo che tale proposta possa ridurre anche il rischio che lo Stato non sia sufficientemente garantito nel momento in cui procede al rimborso di tali somme. Dobbiamo inoltre evitare che si produca quell'ingiustificato arricchimento più volte paventato. Debbo però sottolineare che è più opportuno affidare al Governo il compito di puntualizzare la procedura attraverso cui l'interessato può provare il possesso dei titoli.

GAROFALO. Concordo con le affermazioni del relatore e ritiro l'emendamento 1.2. Ribadisco che sarebbe comunque opportuno prevedere la prestazione di un'apposita garanzia fidejussoria e la riduzione dei termini di prescrizione.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo formalizzare il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.1, sostituire le parole: «idonea garanzia», con le altre: «garanzia fidejussoria».

1.1/1

RABINO

PAINI. Su suggerimento del senatore Garofalo il relatore Rabino ha formalizzato la proposta di sostituire le parole «idonea garanzia» con le altre «garanzia fidejussoria». Mi sembra che tale espressione sia eccessivamente limitativa; non capisco perchè non sia possibile prestare una garanzia di tipo ipotecario o cedere altri titoli del debito pubblico in garanzia. Tra l'altro la fidejussione è comunque a titolo oneroso, mentre, ad esempio, tale non è la garanzia ipotecaria.

A mio parere perciò sarebbe più opportuno non modificare il testo originario dell'emendamento 1.1 presentato dal relatore Rabino, lasciando alla persona interessata la possibilità di scegliere il tipo di garanzia a cui ricorrere. Non dimentichiamo tra l'altro che lo Stato, ad esempio per la rateizzazione dell'imposta di registro, accetta anche garanzie ipotecarie.

Sono invece favorevole ad una riduzione del termine di prescrizione.

GAROFALO. Debbo ricordare al collega Pains che la fidejussione è la forma di garanzia caratterizzata da maggiore liquidità. È vero che esistono anche altre forme di garanzia, ma proprio perchè si chiede di anticipare una somma che dovrebbe essere pagata allo scadere del termine di prescrizione la garanzia fidejussoria è lo strumento più immediato di recupero nel caso si verificassero quelle ipotesi di doppio pagamento di cui abbiamo precedentemente parlato.

Dichiaro di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.1.

PAINI. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che da parte del relatore vi sarebbe una disponibilità a modificare la formulazione dell'emendamento. Ma prima che ciò avvenga sarebbe opportuno acquisire il parere del Governo sugli emendamenti già presentati ed eventualmente anche su questa ipotesi di riformulazione combinata dei due emendamenti in un testo emendativo unico.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, cercherò di esprimere alcune valutazioni sulle proposte di modifica, visto che la materia non è così semplice e forse non tutti i risvolti di alcune proposte sono stati valutati.

Il disegno di legge in questione mira ad integrare la legislazione speciale sui titoli di debito pubblico nella parte in cui non prevede che si possa ottenere il rimborso del capitale dei suddetti titoli al portatore dichiarati smarriti, sottratti o distrutti, anche se non risultassero pagati nel corso del termine decennale di prescrizione.

L'emendamento proposto, invece, dilaterrebbe tale finalità, fino a capovolgere il principio che ha sempre caratterizzato la circolazione dei titoli di debito pubblico. Infatti, i titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede; in nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni, nel senso che gli interventi connessi alla natura creditale dei titoli della specie verrebbero sostanzialmente a ricadere sull'ente emittente.

„Nel testo che si propone il possessore o il portatore sarebbe esonerato dall'uso di ogni sia pur minima diligenza.

È il caso di rilevare che si capovolgerebbero i principi che sottendono alla accennata disposizione, attualmente contenuti nell'articolo 64 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nell'articolo 51 del testo unico delle legge in materia di debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1343 del 1963; andando contro i principi ivi contenuti si altererebbe l'equilibrio tra gli interessi dell'erario e quello dei possessori di titoli di debito pubblico, con il conseguente serio rischio di far esplodere un contenzioso che adesso è praticamente inesistente.

Effetti ancor più devastanti potrebbero verificarsi sul piano finanziario. Ipotizzare infatti che il Tesoro nel periodo intercorrente tra la data di rimborsabilità del titolo e quella della relativa prescrizione possa corrispondere gli interessi legali su titoli andati smarriti, sottratti e distrutti equivarrebbe a determinare un prolungamento artificioso della durata temporale di titoli scaduti, con conseguenti maggiori oneri per l'erario.

Va osservato che l'introduzione di una disposizione che prevede la possibilità del rimborso del capitale rappresentato dai predetti titoli senza attendere il decorso dei termini prescrizionali, sulla base di una idonea garanzia, rappresenta una novità nel nostro ordinamento giuridico, in quanto non trova riscontro alcuno nella normativa comune adottata dal codice civile e procurerebbe maggiori oneri erariali.

In particolare, la procedura che prevede la restituzione della somma in precedenza corrisposta potrebbe determinare una duplicità di pagamento. Infatti si potrebbe verificare un primo pagamento effettuato a favore del denunciante lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione, cui potrebbe seguire un altro a favore dell'esibitore del titolo dichiarato smarrito, sottratto o distrutto; ciò comporterebbe due esborsi per lo stesso titolo fino a quando non si effettuasse una verifica delle somme versate dallo Stato.

Ora il Governo è disponibile a vedere se sia possibile concordare un'unica formula per gli emendamenti presentati che tenga conto delle osservazioni testè espresse.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la posizione rispetto all'emendamento 1.1 è contraria.

PAVAN. Ritengo che le argomentazioni addotte dal Sottosegretario per non accettare gli emendamenti del senatore Rabino e del senatore Garofalo non siano giustificate, perchè mi sembra che anche in caso di accoglimento di tali emendamenti vi sia già una idonea garanzia grazie alla quale non vi sarebbe un secondo rimborso dei titoli smarriti.

Ritengo quindi giusto lavorare per un accordo sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire, da un lato, che il sottosegretario Malvestio troverebbe strano che ad anticipare queste somme debba essere il Governo e, dall'altro, che il relatore con il suo emendamento chiede che possa essere pagato il credito vantato da colui che deteneva il titolo e che lo ha smarrito prima ancora del termine di prescrizione, ma sempre dopo il termine di scadenza. Stando così le cose, ritengo che non vi sia alcuna anticipazione da fare da parte dello Stato, ma che vi sia semplicemente da corrispondere ciò che doveva essere comunque corrisposto.

Mi sembra che il Governo abbia sollevato obiezioni soprattutto sul problema degli interessi calcolati al tasso legale di sconto. Sono questi i due punti sollevati dal Governo: mentre le perplessità emerse sul primo non mi sembrano fondate, effettivamente in ordine al secondo punto bisogna ricordare che originariamente non era prevista tale spesa per gli interessi.

Passiamo ora alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.1/1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 del relatore, nel testo subemendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Il senatore Garofalo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, un articolo 1-*bis* del seguente tenore:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2948 del codice civile è inserito il seguente: "1-*bis*) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;"».

GAROFALO

GAROFALO. Signor Presidente, come ho più volte sottolineato è importante fissare in cinque anni il termine di prescrizione per il rimborso dei titoli del debito pubblico al portatore.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le argomentazioni del senatore Garofalo mi convincono totalmente; aggiungo perciò la mia firma all'emendamento.

PAINI. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 1.0.1.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dei successivi articoli.

Art. 2.

1. Per i Buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, emana le disposizioni per l'applicazione della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «emana» fino alla fine con le seguenti: «da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa».

3.1

RABINO

RABINO, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento intende fissare il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Rabino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLUSSA MARISA NUDDA

